## REGOLAMENTO (CEE) N. 3091/92 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 22 e 78 (numeri d'ordine 40.0220 e 40.0780) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (¹), prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (²), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 22 e 78 (numeri d'ordine 40.0220 e 40.0780) originari del Pakistan il massimale è fissato rispettivamente a 649 e 159 tonnellate; che in data 6 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan:

1	Designazione delle merci	Codice NC	Categoria (unità)	Numero d'ordine
preparati	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non per la vendita al minuto	5508 10 11 5508 10 19	22 (tonnellate)	40.0220
		5509 11 00		
		5509 12 00		
		5509 21 10		
		5509 21 90		
		5509 22 10		
		5509 22 90		
		5509 31 10	i	
		5509 31 90	1	
		5509 32 10		
		5509 32 90		
		5509 41 10		
		5509 41 90		
		5509 42 10 5509 42 90		
		5509 51 00		
		5509 52 10		
		5509 52 90		
		5509 53 00		
		5509 59 00		
		5509 61 10		
		5509 61 90		
		5509 62 00		
		5509 69 00		
	•	5509 91 10		
		5509 91 90	1	
		5509 92 00		
		5509 99 00		

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 341 del 12. 12, 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).